

## L'UDIENZA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Ai sensi **dell'art. 596 c.p.c.** il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, **fissando l'udienza per la loro audizione.** Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

All'udienza le parti possono approvare il progetto di distribuzione oppure possono muovere contestazioni.

In questo secondo caso, spetta al giudice dell'esecuzione adottare i necessari provvedimenti, eventualmente anche sospendendo, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

**L'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione può essere tenuta dallo stesso G.E. oppure può essere oggetto di delega al professionista delegati.**

## IL CONTENUTO «TIPO» DEI PROVVEDIMENTI DI DELEGA ALLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI AVANTI AL DELEGATO

Il Giudice dispone,

- che il delegato fissi la comparizione delle parti avanti a sé e nel proprio ufficio entro 45 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, allegando alla comunicazione, anche via fax o email, copia del presente provvedimento;
- che il delegato alla vendita notifichi il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé e il presente provvedimento al debitore nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c.;
- che all'esito della detta comparizione, se non sorgono contestazioni, **il delegato dia atto dell'approvazione del progetto di distribuzione;**

In tal caso, il Giudice

- delega inoltre il professionista delegato, **una volta approvato il progetto di distribuzione**, per la sottoscrizione dei mandati di pagamento, autorizzando lo stesso a prelevare dal conto della procedura quanto a lui riconosciuto in virtù del decreto di liquidazione di cui sopra e a chiudere il detto conto.
- ordina, all'esito e comunque entro 180 giorni dalla presente comunicazione, al professionista delegato di depositare agli atti della procedura una relazione dettagliata in ordine alla fase distributiva, corredata dai relativi documenti a supporto.

Il Giudice dispone altresì che il delegato, **nel caso in cui sorgano controversie ex art. 512 c.p.c.**, trasmetta il fascicolo al giudice dell'esecuzione.

# IL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE ESECUZIONI CIVILI  
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE  
SEZIONE TERZA CIVILE  
G.E. DOTT.SSA \_\_\_\_\_  
PROMOSSA DA \_\_\_\_\_

CONTRO

Il sottoscritto Professionista delegato,

- Vista la proposta di progetto di distribuzione depositato dal delegato in data 4 maggio 2021, visto il provvedimento del G.E. dell'8 giugno 2021, con il quale il G.E. ha disposto che il delegato fissi la comparizione delle parti avanti a sé per la discussione del progetto di distribuzione depositato;
- Vista la circolare del Tribunale di Milano Sezione III Civile del 14.04.2020;

FISSA

- per il giorno **29 giugno 2021, ore 15.00**, presso il proprio ufficio in Milano Piazza Castello n. 5, la comparizione delle parti per la discussione del progetto di distribuzione depositato;

AVVISA LE PARTI

- che ai sensi dell'art. 597 c.p.c., la mancata comparizione a detta udienza comporta l'approvazione del progetto per gli effetti di cui all'art. 598 c.p.c..
- In considerazione della grave emergenza epidemiologica in corso e della conseguente necessità di minimizzare ogni tipo di contatto sociale

INVITA

- le parti, in luogo della partecipazione alla suindicata udienza, a comunicare, **entro il 28 giugno 2021**, al delegato tramite PEC le eventuali contestazioni, precisando che, in assenza di contestazioni entro il termine assegnato, il piano di riparto sarà dichiarato approvato.

Milano, 9 giugno 2021

Il Professionista Delegato  
avv.to Cinzia Rodegher



## LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Diverse sono le prassi dei Tribunali in merito alla dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari.

Anche presso il Tribunale di Milano diverse sono le prassi adottate dai G.E.:

- alcuni G.E. dichiarano l'esecutività del progetto, disponendo che il delegato disponga i pagamenti successivamente a tale dichiarazione;
- Alcuni, con un provvedimento specifico, prendono atto dell'approvazione del progetto davanti al delegato e dispongono che il medesimo provveda ai pagamenti, decorsi 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso;
- altri dispongono già nel provvedimento con cui delegano la fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto che il delegato, una volta approvato il progetto, disponga i pagamenti.

## LA DISTRIBUZIONE PARZIALE

Nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari la possibilità di effettuare delle distribuzioni parziali è stata introdotta dal [d.l. 3 maggio 2016 n. 59](#) convertito in [l. 30 Giugno 2016 n. 119](#).

Analogamente a quanto avviene in sede fallimentare anche nelle procedure esecutive immobiliari che presentano una particolare complessità dovuta, ad esempio al numero dei lotti ed al procrastinarsi della vendita di alcuni di essi, è possibile procedere con uno o più riparti parziali, che portano ad una distribuzione parziale delle somme ricavate dalla vendita.

L'art. 596 c.p.c. prevede che il **90% rappresenta l'importo massimo distribuibile**.

Il Giudice dell'esecuzione ed il delegato potranno prevedere dei maggiori accantonamenti, quando all'esito di un'analisi dei costi sostenuti e di quelli che verosimilmente saranno necessari per il prosieguo della procedura, nonché dei crediti prededucibili maturati, ritenga che il dieci per cento da accantonare non sia sufficiente.

## L'ACCANTONAMENTO PER SPESE DI LIBERAZIONE

Qualora al momento della redazione del progetto di distribuzione l'immobile non sia ancora stato liberato, onde evitare il dilungarsi della fase distributiva, nel progetto di distribuzione – su richiesta del custode giudiziario e su autorizzazione del G.E. – il professionista delegato deve prevedere l'accantonamento delle somme necessarie (spese vive) per la liberazione.

Tali somme saranno poi utilizzate, al termine della liberazione, per il rimborso delle spese al Custode, che verranno liquidate dal G.E., e l'eventuale residuo sarà distribuito secondo lo stato di graduazione del progetto.

## L'ACCANTONAMENTO EX ART. 499 C.P.C.

La fattispecie di accantonamento prevista dall'art. 499 c.p.c. riguarda l'ipotesi di interventi NON TITOLATI per i quali all'udienza ex art. 510 c.p.c. vi sia stato il disconoscimento da parte del debitore esecutato.

In tale ipotesi i creditori intervenuti hanno diritto, ai sensi dell'art. 510, terzo comma, c.p.c., all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano **istanza** e dimostrino di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza **l'azione necessaria affinché essi possano munirsi di titolo esecutivo.**

## IL PAGAMENTO DELLE SOMME ASSEGNATE

Una volta che il progetto di distribuzione è stato approvato (e dichiarato esecutivo) il professionista delegato provvede ai pagamenti in conformità allo stesso ed alla successiva chiusura del conto corrente.

Per quanto riguarda i termini per il pagamento occorre sempre far riferimento alle singole ordinanze di deleghe.



## LE RELAZIONI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

A seguito delle modifiche apportate nel 2016 al comma 9 sexies dell'art. 16-bis del D.L. 179/2012, è stato introdotto l'obbligo del professionista delegato di depositare relazioni in ordine alle attività svolte, secondo le seguenti modalità:

1. un rapporto **riepilogativo iniziale** (da depositare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita);
2. un **rapporto riepilogativo ogni sei mesi** (da depositare entro sei mesi dal riepilogativo iniziale e successivamente ogni sei mesi dal precedente);
3. un **rapporto riepilogativo finale** (da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione).

La norma nulla indica in merito al contenuto specifico dei tre rapporti. Molti Tribunali, o i singoli G.E., nelle ordinanze di delega, hanno peraltro fornito delle indicazioni ai professionisti delegati, anche in relazione al termine per la presentazione dei rapporti.



## IL RAPPORTO RIEPILOGATIVO INIZIALE

Il rapporto riepilogativo iniziale deve essere schematico e di immediata comprensione.

Intestazione chiara che consenta al G.E. di identificare la procedura.

Il rapporto iniziale indicherà:

- le **eventuali problematiche** riscontrate nell'esame del fascicolo da parte del professionista;
- l'indicazione delle attività svolte:
  - Apertura conto corrente bancario
  - Versamento del fondo spese
  - Controllo della titolarità in capo al debitore esecutato dei diritti reali oggetto di esecuzione
  - Fissazione asta e relativi adempimenti

E' bene sempre inserire anche lo **stato di occupazione** dell'immobile.



## IL RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE

Il rapporto riepilogativo semestrale è finalizzato a fornire al Giudice dell'esecuzione un aggiornamento sulla stato della procedura.

Pertanto, oltre ad alcune informazioni già inserite nella rapporto iniziale, verranno indicati

- gli esperimenti di vendita effettuati;
- le spese sostenute, allegando un estratto conto aggiornato;
- un aggiornamento sullo stato di occupazione dell'immobile;
- in caso di aggiudicazione, il termine per il saldo prezzo, eventuali versamenti ex art. 41 T.U.B.
- data di deposito progetto di distribuzione parziale;
- data di deposito progetto di distribuzione finale;
- le date di deposito ed il contenuto di eventuali istanze depositate al giudice dell'esecuzione



## IL RAPPORTO RIEPILOGATIVO FINALE

Nel rapporto riepilogativo finale il professionista delegato relaziona il G.E. sugli ultimi adempimenti svolti con particolare riferimento alla fase distributiva della procedura esecutiva:

- pagamenti effettuati in conformità al progetto
- chiusura conto corrente della procedura
- rendicontazione bancaria con copia dei bonifici e produzione di tutti gli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura.

Alcuni G.E. richiedono ai fini statistici

- l'indicazione dei giorni intercorrenti tra la data di versamento del primo fondo spese e quella di chiusura del conto corrente;
- il rapporto percentuale tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo fissato nella prima ordinanza di vendita.

Documentazione da allegare:

- prova pagamenti
- documentazione bancaria,

alcuni G.E. chiedono anche

- i provvedimenti di liquidazione del GE, il progetto di distribuzione, gli avvisi alle parti, la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e le annotazioni di cancellazione dei gravami, qualora non siano state già depositate.